



Prot. 15579

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE  
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
ANNO 2023**

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2023 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e s.m.i..

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza negli anni precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

**1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)**

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello



- |  |                |
|--|----------------|
| - da 1 a 3   | punti da 1 a 3 |
| - oltre i tre figli  | punti 3        |
| e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: |                |
| 1. senza figli   | punti 3        |
| 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni  | punti 7        |
| 3. con figli minori di età superiore a quattro anni  | punti 5        |
| f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:  |                |
| - da dieci a trenta anni   | punti da 2 a 7 |
| oltre i trenta anni  | punti 7        |
| g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:   |                |
|  | punti 2        |
| h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni:   |                |
|  | punti da 1 a 5 |

Condizioni oggettive:

- |  |                |
|--|----------------|
| a. condizioni abitative improprie dovute a:  |                |
| 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora  | punti 10       |
| 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari   | punti 1        |
| 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio  | punti 2        |
| 4. sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)  | punti da 2 a 4 |
| 5. alloggio antigienico  | punti 2        |
| b. rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell' alloggio, debitamente documentate | punti 12       |
| c. mancanza di alloggio da almeno un anno  | punti 14       |

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/17 con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 06.11.2020:

- |  |         |
|--|---------|
| • situazione sociale per la quale il progetto abitativo costituisce parte fondamentale del progetto assistenziale e di tutela della persona, | punti 3 |
| • presenza di importanti e/o continuativi interventi dei servizi sociali a sostegno del progetto abitativo,                                  | punti 2 |
| • limitazione/assenza della rete familiare di sostegno,  | punti 2 |
| • presenza di un progetto socio-assistenziale  |         |

con attribuzione del punteggio aggiuntivo a seguito del rilascio di apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale che ha in carico la famiglia.

### 3) Modalità di presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 in data 07.08.2018 è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

La domanda potrà essere presentata, conforme a quanto disciplinato dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con le seguenti modalità:

- **procedura on-line ex art. 49, c. 1, lett. e) della L.R. 39/2017.** Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Per presentare la domanda online è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid> e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma;
- **telematica**, tramite invio della stessa e dei relativi allegati all'indirizzo PEC [comune.meolo.ve@pecveneto.it](mailto:comune.meolo.ve@pecveneto.it);
- **in forma cartacea**, con presentazione della stessa e dei relativi allegati all'Ufficio protocollo nei giorni di apertura al pubblico:
  - lunedì - martedì - venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30
  - mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30
  - giovedì dalle ore 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 18:00.
- **a mezzo posta, mediante raccomandata A.R.** al seguente indirizzo: COMUNE DI MEOLO - Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 30020 Meolo (VE).

Modalità di presentazione	Indicazioni e specifiche
<b>Procedura online</b> ex art. 49, c. 1, lett. e) della L.R. 39/2017 <b>SPID</b>	Per i cittadini che utilizzano la procedura online verrà richiesto di confermare, che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza. La domanda deve essere caricata e firmata, comprensiva degli allegati, anche questi firmati in formato pdf.

<p>Telematica tramite <b>PEC</b>  <a href="mailto:comune.meolo.ve@pecevento.it">comune.meolo.ve@pecevento.it</a></p>	<p>I cittadini che inviano la domanda e gli allegati tramite l'indirizzo PEC dell'ente, dovranno allegare solo file/documenti in formato pdf. Inoltre, nella domanda trasmessa deve essere applicata la marca da bollo di € 16,00 ai fini degli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo, oppure, rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia possibile identificare la marca da bollo (fisica o virtuale) utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.</p>
<p>Forma <b>cartacea</b>          (consegna all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta con raccomandata A/R)</p>	<p>Per i cittadini che presentano la domanda all'Ufficio Protocollo o per posta la domanda deve essere già compilata e firmata, comprensiva di marca da bollo di € 16,00 e di tutti gli allegati.</p>

In ogni caso, farà fede il timbro di accettazione postale della raccomandata o, nel caso di invio della domanda tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC nella casella del destinatario (Comune di Meolo).

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- titolo per il soggiorno in Italia, proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi Terzi e nel caso in cui il permesso di soggiorno sia biennale è obbligatorio presentare un contratto di lavoro e/o un documento che attesti un lavoro subordinato o autonomo);
- ISEE in corso di validità relativa all'anno 2023;
- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (\*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (\*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (\*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (\*);
- ordinanza di sgombero (\*);

I documenti contrassegnati con asterisco (\*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

#### **4) Termine per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso ed **entro le ore 18.00 del 2 novembre 2023.**

#### **5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria**

Il Comune che ha indetto il bando, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla

situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall' articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l' ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

#### **6) Modalità di assegnazione degli alloggi**

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n. 1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n. 2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n. 2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n. 3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n. 3 camere); oltre i 95 mq, per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

#### **7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione**

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018 e ss.mm.ii.

#### **8) Informativa per il trattamento dei dati personali**

Il Comune di Meolo informa i partecipanti al bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Meolo, 03 ottobre 2023

Il Responsabile del Settore III  
Infrastrutture ed Urbanistica  
arch. Massimo Perissinotto -

